



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E LA MOBILITA' PUBBLICA SOSTENIBILE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022 n. 198.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223 /2014, n. 283 /2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del 4 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e *contestualmente non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali prioritari a livello di Unione europea*;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

VISTO il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

VISTO il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del cosiddetto doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

VISTA in particolare la misura M2C2 – Investimento 3.4 “Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario” del PNRR che prevede una dotazione di 300 milioni di euro, per il periodo 2021–2026;

CONSIDERATO che, come previsto dalla suddetta misura del PNRR, l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone M2C2-16 con l'assegnazione delle risorse per realizzare nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo almeno sei linee ferroviarie e, entro il 30 giugno 2026, il target M2C2-17 con la realizzazione di almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie;

CONSIDERATO che, per la misura di cui al punto precedente, nell'ambito degli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al

conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, ed in cui è esplicitato l' "Interim step-1 Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the railway network", il quale prevede come "timeline for completion" il secondo trimestre 2022;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario" ricompreso nella componente "M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, è indicato, tra l'altro, che l'intervento prevede la conversione verso l'idrogeno delle linee ferroviarie non elettrificate in "regioni caratterizzate da elevato traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo di treni a diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata" e che i "progetti di fattibilità più avanzati in Valcamonica e Salento prevedono la sperimentazione in modo integrato di produzione, distribuzione e acquisto di treni ad idrogeno";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.» ed in particolare: - l'articolo 1, comma 1, con cui è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3, con cui sono destinate al rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità risorse complessive pari a 1.550 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, che ha definito le modalità di utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare, il suo Allegato 1, in cui sono riportati gli interventi ammessi a finanziamento, con il relativo cronoprogramma;

VISTO, in particolare, che nell'Allegato 1 del citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, sono ricompresi, tra gli altri, l'intervento "F. ADRIATICO SANGRITANA: Interventi di potenziamento: rinnovo parco rotabile con treno ad idrogeno", con beneficiario la Regione Abruzzo, per un importo ammesso al finanziamento pari a 35.860.000 euro, l'intervento "FCE: acquisizione materiale rotabile ad idrogeno", con beneficiario la Ferrovia Circumetnea, per un importo ammesso al finanziamento pari a 44.680.000 euro, l'intervento "F. DELLA CALABRIA: Interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro", con beneficiario Regione Calabria, per un importo ammesso al finanziamento pari a 280.000.000 euro, l'intervento "ARST: Interventi di potenziamento: Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari - Alghero - Aeroporto", con beneficiario la Regione Sardegna, per un importo ammesso al finanziamento pari a 140.000.000 euro;

VISTA l'ordinanza 20 dicembre 2021, n. 3, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 2, intitolata "Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

VISTI il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, in particolare, la componente M2C2, in cui è ricompreso l'investimento 4.4 "Rinnovo flotte bus e treni verdi", prevedendo il Sub-Investimento 4.4.1 "Bus" per un importo di 2.415.000.000 euro e il Sub-Investimento 4.4.2 "Treni" per un importo di 800.000.000 euro;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, ha definito le modalità di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato Sub-Investimento 4.4.1 "Bus", per un importo di 1.915.000.000 euro, prevedendo, tra l'altro, "l'acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno";

CONSIDERATO che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 agosto 2021, n. 319, ha definito le modalità di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato Sub-Investimento 4.4.2 "Treni", per un importo di 500.000.000 euro, prevedendo, tra l'altro, l'acquisto di "treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle Regioni e Province autonome";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto tagging), il principio di parità di genere, il principio di superamento dei divari territoriali e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: "non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852";

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21 dicembre 2018;

VISTI il Green deal europeo e il pacchetto "Fit for 55: delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Bruxelles, del 14 luglio 2021 COM(2021) 550 final, nonché la "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroghi la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" del 14 luglio 2021, COM(2021) 559 final, e successivi emendamenti;

VISTI l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza", e, in particolare, l'articolo 23 "Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021 n. 21 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

CONSIDERATO che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 e s.m.i, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 Testo rilevante ai fini del SEE;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante l'Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante la "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)";

VISTO il D.M. 9 agosto 2021, n. 319, registrato dalla Corte dei Conti il 06/09/2021 al n. 2659, che assegna risorse per 500 milioni di euro da destinare all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 9 giugno 2022, n. 20190, indirizzata alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del medesimo Ministero, con cui, nel rappresentare che l'implementazione delle sperimentazioni dell'idrogeno nel trasporto su gomma e ferroviario comporta l'esigenza di porre particolare attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, si chiede alla Struttura di costituire, per i necessari approfondimenti, "un apposito Gruppo di Lavoro, assumendone il coordinamento, nell'ambito del quale coinvolgere, oltre alle competenti articolazioni ministeriali, l'Anfsisa e la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco";

VISTA la nota 20 giugno 2022, n. 2179, con la quale, vista la citata nota del Capo di Gabinetto 9 giugno 2022, n. 20190, e considerato, tra l'altro che, l'implementazione di tali progettualità "comporta, peraltro, l'esigenza di porre particolare attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e nella definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonché per le modalità di trasporto su navi e su rete", acquisite le designazioni delle specifiche professionalità da inserire nel costituendo Gruppo di lavoro, il Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha determinato la costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro, nominandone i relativi componenti e prevedendone la presenza, tra l'altro, di componenti delle competenti articolazioni ministeriali, dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che tale Gruppo di Lavoro, nella seduta del 29 settembre 2022, ha approvato un elaborato, trasmesso con nota prot. n. 3591 del 4/10/2022 del Coordinatore della Struttura tecnica di missione, recante l'elenco delle norme, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma dell'idrogeno e che tra le attività del Gruppo di Lavoro è prevista l'elaborazione di un analogo documento per le applicazioni dell'idrogeno nel settore ferroviario;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 198, che ha definito le finalità dell'Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – componente M2C2;

Visto il Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza di questa Amministrazione (nel seguito "Si.Ge.Co."), approvato con decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR il 19 luglio 2022;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 427 del 12 dicembre 2022, , che ha concesso una proroga al termine di presentazione delle istanze, ha rideterminato i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità al finanziamento e ha fornito precisazioni sui soggetti beneficiari degli interventi e sul contenuto delle istanze;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 4 del 10 febbraio 2023, con il quale è stata istituita la Commissione per la valutazione dell'ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali ai sensi dell'art. 6 del DM n. 198 del 30/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 2180 del 24/3/2023 con cui questa Direzione Generale ha rappresentato all'Unità di Missione PNRR di questo Ministero la necessità di integrare il finanziamento di cui al D.M. 198 del 30/6/2022, al fine di permettere l'acquisizione di materiale rotabile non consentita con le risorse a disposizione;

VISTA la nota prot. 616 del 24/3/2023 dell'Unità di Missione PNRR che ha comunicato di aver avviato la verifica della possibilità di reperire ulteriori risorse su fondi aventi finalità analoghe;

VISTA la Relazione istruttoria della Commissione per la valutazione dell'ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali inviata dal Dirigente della Divisione 4 con nota 181 del 31/3/2023 con cui, sulla base dell'istruttoria, degli approfondimenti e delle considerazioni svolte, si propone un piano di ripartizione delle

risorse disponibili assicurando, nella misura possibile, l'integrazione funzionale tra le risorse disponibili a ciascun beneficiario per l'acquisizione di materiale rotabile e la realizzazione degli impianti;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 346 del 15/11/2022, nel rispetto della milestone M2C2-16, la ripartizione, l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi.

Articolo 2

(Definizioni)

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
 - a) soggetti beneficiari (che corrispondono ai soggetti attuatori di primo livello) dell'assegnazione delle risorse, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 198 del 30/6/2022;
 - b) soggetti attuatori (che corrispondono ai soggetti attuatori di secondo livello), di cui si avvalgono gli enti di cui al punto precedente, le aziende che gestiscono l'infrastruttura interessata e/o i servizi di trasporto oggetto di trasformazione verso l'alimentazione ad idrogeno rinnovabile.

Articolo 3

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite come previsto dalla seguente tabella, che riporta anche i CUP relativi agli interventi di realizzazione degli impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile e/o di acquisizione di materiale rotabile qualora finanziati con il presente decreto.

Beneficiario (Soggetto attuatore di 1° livello)	Soggetto attuatore (di 2° livello)	Linee ferroviarie	Importo in euro ammesso a finanziamento per impianti di produzione, stoccaggio, rifornimento	CUP impianti	Importo in euro ammesso a finanziamento per l'acquisizione di materiale rotabile	CUP materiale rotabile
Regione Lombardia	Ferrovienord S.p.A.	Brescia-Iseo-Edolo	97.206.466,40	E31B21005960002		
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea	Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea	Circumetnea	15.420.649,57	C61G22000360001		
Regione Campania	Ente Autonomo Volturno s.r.l.	SMCV-Piedimonte	29.068.094,57			
Regione Puglia	Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.	Lecce-Gallipoli, Novoli-Gagliano e Casarano-Gallipoli	13.396.574,20	B61G22000340006	24.000.000	B60F22000000001

Regione Calabria	Ferrovie della Calabria	Cosenza-Catanzaro	45.123.215,29	I89F22025190005		
Regione Autonoma della Sardegna	Arst Spa	Sassari-Alghero	30.085.000,00	F81G23000030001		
	Arst Spa	Macomer-Nuoro	30.300.000,00	F31G23000010001		
	Arst Spa	Monsezzato-Isili	15.400.000,00	F81G23000020001		
Totale per impianti			276.000.000,00	Totale per materiale rotabile	24.000.000,00	

Articolo 4

(Sostituzione del soggetto attuatore di secondo livello)

1. Al fine di rispettare i tempi di attuazione di cui all'articolo 7 il soggetto attuatore di primo livello (che, come previsto dall'art. 2, corrisponde al soggetto beneficiario) ha la facoltà di sostituire il soggetto attuatore di secondo livello, dandone comunicazione motivata a questa Direzione Generale e provvedendo ad alimentare con le informazioni opportune il sistema di monitoraggio ReGiS.
2. I rapporti tra il soggetto attuatore di primo livello e quello di secondo livello restano di competenza esclusiva dei medesimi soggetti.

Articolo 5

(Durata delle procedure di erogazione)

1. Le procedure di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi anche "Ministero") e i singoli soggetti attuatori di primo livello relativamente agli interventi previsti.
2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono, comunque, conclusi qualora, il soggetto attuatore di primo livello, assegnatario delle risorse di cui all'articolo 3, o per esso il soggetto attuatore di secondo livello, non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento degli interventi ammessi a finanziamento entro il 30 giugno 2023.
3. Nel caso in cui le obbligazioni giuridicamente vincolanti non siano assunte entro il termine di cui al comma 2 è prevista la revoca del contributo di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 9 Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 346 del 15/11/2022.

Articolo 6

(Referente e Responsabile Unico del Procedimento)

1. Ciascun soggetto attuatore di primo livello comunica al Ministero, entro 30 giorni dalla registrazione del presente decreto, gli estremi del Referente del Procedimento e del Responsabile Unico del Procedimento, relativamente agli interventi di propria competenza.

2. Per le comunicazioni di cui al comma 1 il soggetto attuatore di primo livello utilizza il modulo di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Articolo 7

(Tempi di attuazione)

1. Ferme restando le comunicazioni necessarie alle erogazioni finanziarie di cui all'articolo 11, i soggetti attuatori di primo livello utilizzano il sistema ReGiS per indicare lo stato di avanzamento degli interventi.
2. Lo stesso sistema è utilizzato dal Ministero per effettuare verifiche sull'andamento degli interventi.
3. Le scadenze per l'attuazione dell'intervento sono fissate come segue:
 - a. Obbligazione giuridicamente vincolante (30/06/2023)
 - b. Consegna dei lavori (31/08/2023) forniture
 - c. Avanzamento lavori 50% (30/06/2025)
 - d. Target finale (30/06/2026).
4. I soggetti attuatori di primo livello sono comunque tenuti a soddisfare i cronoprogramma di misura previsti all'interno del PNRR e monitorati attraverso il sistema ReGiS.
5. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108

Articolo 8

(Obblighi dei soggetti attuatori)

1. Ciascun soggetto attuatore di primo livello è obbligato, pena la revoca del contributo assegnato, ad assumere direttamente o per il tramite del soggetto attuatore di secondo livello, entro il termine previsto, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi indicati all'articolo 3.
2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la sottoscrizione di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati nell'articolo 3 ovvero di una dichiarazione di realizzazione mediante una società in house dei medesimi interventi.
3. Nel caso di accordi quadro, come atto negoziale di cui al comma precedente si intende la stipula del contratto applicativo.
4. La verifica del rispetto del termine della stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti.
5. I soggetti attuatori sono tenuti a:
 - a) utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del contributo;
 - b) realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR in particolare rispetto al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e al Tagging climatico;
 - c) avviare tempestivamente le attività progettuali nei termini approvati con il provvedimento di ammissione per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto coerente con quello relativo alla misura PNRR;
 - d) sottoporre all'Amministrazione centrale responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di richiesta di ammissione, nel rispetto

di quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 346 del 15/11/2022. obbligarci a portare a conoscenza della Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;

- e) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a contributo assumendo la responsabilità solidale con eventuali altri assegnatari o soggetti associati;
- f) rispettare l'obbligo di rilevazione e inserimento dei dati nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- g) comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'inserimento nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- h) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- i) rispettare le tempistiche previste, in particolare per la presentazione della rendicontazione;
- j) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea;
- k) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- l) identificare l'intervento con un codice unico di progetto (CUP) e provvedere alla conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili;
- m) adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato, al fine di garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile dell'assegnatario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto;
- n) attestare, per gli interventi oggetto di finanziamento con il presente decreto l'assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione o nazionali;

- o) rispettare il principio di pari opportunità come previsto dall' art. 47 del DL 77/2021, dove applicabile, come novellato dalla Legge di conversione 108/2021, con particolare attenzione al comma. 4 del succitato articolo, dalle Linee Guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità, Decreto PCM - Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre 2021 e dai Pareri MIMS n. 1133/2021 e n. 1203/2022;
- p) conservare presso i propri uffici, per 6 (sei) anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, anche in formato digitale la documentazione relativa all'intervento;
- q) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- r) comunicare eventuali variazioni in relazione a variazioni e modifiche societarie e/o di sede o dei soggetti muniti di rappresentanza;
- s) a presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Articolo 9

(Verifiche)

1. Il Ministero può effettuare, anche avvalendosi di altri Enti o strutture, verifiche "in loco" a campione sull'adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari.
2. Per l'espletamento delle suddette verifiche il beneficiario o l'eventuale soggetto attuatore, assicura tutta l'assistenza necessaria.
3. Tali verifiche non esimono comunque il soggetto attuatore di primo livello o il soggetto attuatore di secondo livello dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Articolo 10

(Collaudo)

1. Il collaudo degli interventi di cui all'articolo 3 è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il beneficiario comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento previsto è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme dell'atto di collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero.

Articolo 11

(Erogazione delle risorse)

1. Su richiesta dei beneficiari ammessi all'assegnazione delle risorse, i contributi sono erogati nel modo seguente:
 - a) un'anticipazione del 10 % dell'importo assegnato entro 30 giorni dalla registrazione, da parte degli organi competenti, del presente decreto dirigenziale e a seguito di un'attestazione dell'avvio dell'attuazione dell'intervento ovvero delle procedure propedeutiche alla fase di attuazione;

- b) il successivo 70 % in funzione dello stato di avanzamento dell'intervento, che è comunicato a cura del beneficiario per importi non inferiori al 10% dell'importo assegnato.
 - c) L'erogazione di una quota del 10% dell'importo ammesso, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.D. 346 del 15/11/2022, è subordinata all'attestazione dell'avvenuto avvio da parte dei soggetti attuatori, presso i Comandi dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, delle procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - d) Il restante 10% alla conclusione dei lavori debitamente comprovata.
2. La liquidazione delle rate di contributo di cui al comma 1, lettera b) e c) avviene a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario di apposita richiesta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori risultanti dal cronoprogramma previa rendicontazione amministrativa contabile relativa alla corrispondente fase di realizzazione dell'intervento. A tal fine, l'assegnatario è tenuto a presentare, tramite il sistema informativo, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza dello stato di avanzamento, la documentazione necessaria ed, in particolare:
- a) dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori, descritto analiticamente, da cui si evinca la corrispondenza con quanto ammesso a finanziamento e, in particolare, la corrispondenza tra le lavorazioni effettuate e cronoprogramma;
 - b) documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
 - c) ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.
3. Qualora dalla rendicontazione risulti una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa il contributo ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione risulti una spesa inferiore all'anticipazione già erogata gli assegnatari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione all'assegnatario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti, alla revoca della concessione del contributo. Qualora la rendicontazione non pervenga entro il termine, viene concesso all'assegnatario un ulteriore termine per provvedere. Qualora la rendicontazione non venga nuovamente trasmessa, si procede alla revoca del contributo.
5. L'erogazione del contributo può essere sospesa in caso di violazione sanabile dei principi del "do not significant harm" (DNSH) e tagging climatico.

Articolo 12

(Garanzia del flusso di cassa per il soggetto attuatore di secondo livello)

1. Il flusso di cassa nei confronti del soggetto attuatore di primo livello è garantito con l'anticipazione prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del presente decreto.
2. Il soggetto attuatore di primo livello si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore di secondo livello un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il

maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 11.

Articolo 13

(Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo)

3. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora siano riscontrati originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta dell'assegnatario non conforme al principio della buona fede.
4. Il provvedimento di concessione del contributo può essere revocato o annullato per ciascun intervento:
 - a. nel caso di rinuncia dell'assegnatario;
 - b. ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;
 - c. non siano consentite ispezioni e controlli al personale dell'Amministrazione;
 - d. in caso di accertata e non sanabile violazione dei principi del "do not significant harm" (DNSH) e tagging climatico;
 - e. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di rilievo nelle dichiarazioni presentate in sede di domanda di ammissione o nelle successive fasi della procedura;
 - f. per grave negligenza o omissioni nella realizzazione degli interventi tali da comprometterne la conclusione nei tempi previsti;
 - g. per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento;
 - h. per gravi violazioni delle condizioni del decreto ministeriale n. 198 del 30 giugno 2022.
5. Nei casi previsti, la Direzione generale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate e non dovute sono recuperate con le modalità di legge.

Articolo 14

(Riparto di eventuali ulteriori risorse per l'acquisto di materiale rotabile)

A seguito dell'eventuale assegnazione di ulteriori risorse rispetto a quelle stanziare dal Decreto Ministeriale n. 198 del 30/6/2022 si provvede al riparto delle stesse tenendo conto delle istanze utilizzate per l'istruttoria del presente provvedimento.

Articolo 15

(Disposizioni di carattere generale in conformità al disposto del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022)

1. Per quanto attiene ai vincoli sugli impianti e i rotabili oggetto di finanziamento del presente decreto, si rimanda all'articolo 10 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022.
2. Per quanto attiene al monitoraggio della sperimentazione successivo alla realizzazione degli interventi del presente decreto, si rimanda all'articolo 12 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022.

3. Per quanto attiene alle variazioni progettuali del presente decreto, si rimanda all'articolo 13 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022.
4. Per quanto attiene al supporto del presente decreto, si rimanda all'articolo 15 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022.
5. Per quanto attiene alla conformità alle procedure PNRR del presente decreto, si rimanda all'articolo 16 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022.
6. Per quanto attiene il trattamento dei dati del presente decreto, si rimanda all'articolo 17 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022.

Articolo 16
(Efficacia)

Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di Controllo e della pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Mautone)

COMUNICAZIONE DEL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO E DEL RUP

IDENTIFICATIVO INTERVENTO	
Titolo intervento	
CUP	

SCHEDA ANAGRAFICA

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO (*)	
Nome e Cognome	
Direzione	
Telefono	
Mail	
PEC	

(*) Referente del beneficiario delle risorse

RUP	
Nome e Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono	
Mail	
PEC	